

Avvocato Mira De Zolt

Avvocato Simona Mazzilli

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'AQUILA**

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA di MISURA CAUTELARE
ED ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Sig. **LIBERATI FRANCESCA**, nata a Teramo il 01/01/1990 C.F LBRFNC90A41L103G, residente in Teramo Via Don Lorenzo Milani, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli** (C.F. MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso gli indicati difensori, giusta procura rilasciata in separato foglio e da considerarsi al presente atti fisicamente e materialmente congiunta. I predetti difensori, ai sensi di legge dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative al presente procedimento ai rispettivi indirizzi pec: mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it, simona.mazzilli@pec-avvocatiteramo.it come risultanti dal REGINDE, ed ai numeri di fax 0861/587012 -0861.031192

(Ricorrente)

CONTRO

ASL DI TERAMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circ. Ragusa, 1, CF/PIVA 00115590671

(Resistente)

E NEI CONFRONTI DI

PIERANNUNZI PAOLA, nata a Teramo il 26/03/1986, c.f. PRNPLA86C66L103Y, residente in Teramo, Fraz. Villa Falchini Via Ciccarelli n. 12

(Controinteressata)

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLA IDONEA MISURA
CAUTELARE**

- a) dell'esito della prova unica scritta del 17/11/2021 h 9,00 (All.1) relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORI SOCIO SANITARI CAT. B - LIVELLO ECONOMICO Bs - RUOLO TECNICO PER LE SEGUENTI

ESIGENZE DELLE AZIENDE UUSSL DI TERAMO, LANCIANO-VASTO-CHIETI E AVEZZANO-SULMONA L'AQUILA (CODICE CONCORSO C17), indetto dalla Asl di Teramo in esecuzione della deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020, pubblicato sul sito aziendale della Asl di Teramo in data 18/01/2022, consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-Concorso-OSS.pdf>, nella medesima data attinto dalla ricorrente, nella parte in cui considera la prova svolta dalla ricorrente “Non Superata”.

- b) dell'esito rettificato della prova unica scritta del 17/11/2021 ore 9.00 del sopracitato concorso consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/22-Esito-post-rielaborazione-OSS.pdf> nella parte lesiva per la ricorrente (all.17);
- c) degli atti e verbali, ancorché non conosciuti, con i quali la commissione ha corretto i compiti assegnando alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, una valutazione complessiva di 37,75/60;
- d) dunque, della prova scritta svolta dalla ricorrente (all.4), nella parte in cui viene data una valutazione negativa alla risposta ai quesiti nr. 13,10,11 e 25 della prova sottoposta alla ricorrente;
- e) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs - Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSSL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), nei quali la commissione (nominata con delibera 576 del 23 marzo 2021), ha individuato le domande e le relative risposte ai quesiti nr. 26, 24, 18 e 14 contenuti nella prova nr. 1, estratta quale “Prova nr. 1 del 17/11/2021 sessione mattutina” (all.3) corrispondenti ai quesiti 13, 10, 11 e 25 della prova della ricorrente (All. 4) e specificatamente:

Domanda 26 (13 del compito della ricorrente).

È importante mobilizzare l'utente anziano in poltrona

- a. Per facilitare la circolazione;
- b. Per evitare complicanze respiratorie;
- c. Per facilitare il rifacimento dell'unità di degenza;

Domanda 24 (19 del compito della ricorrente)

Di fronte ad un soggetto che non cammina, con leggera incontinenza e che avverte lo stimolo ad urinare, ad una sua richiesta di essere accompagnato in bagno, bisogna:

- a. Non ascoltarlo;
- b. Incoraggiarlo ad urinare;
- c. accompagnarlo sempre in bagno per evitare che perda lo stimolo;

Domanda 18 (11 del compito della ricorrente).

Il lavaggio delle mani per gli OSS può essere:

- a. sociale ed antisettico;
- b. sociale antisettico e chirurgico;
- c. antisettico e chirurgico;

Domanda 14 (25 del compito della ricorrente)

Dopo che l'operatore è venuto a contatto con del materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato:

- a. Con prodotto disinfettante;
- b. Con prodotto detergente;
- c. Con acqua e sapone;

f) per quel che occorrer possa, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per la ricorrente;

g) dei verbali nr 11 e 12 del 02 e 21 febbraio 2022, pur non conosciuti dalla ricorrente, nei quali la commissione ha omesso di rivalutare e riconsiderare e/o ha rivalutato e/o riconsiderato in senso sfavorevole alla ricorrente, le domande nr. 26, 24, 18 e 14, contenute nel test 1 (All.3), che prevedevano più risposte tutte egualmente corrette;

h) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dalla ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa, ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi considerata “*Superata*” con punteggio 46,75 la prova unica scritta del Concorso pubblico per Titoli ed esami per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs - Ruolo Tecnico per le

esigenze delle Aziende UUSSL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), ed a vedersi attribuito il punteggio conseguente alla risposta corretta (+ 2) e riaccreditato il punteggio decurtato (+ 0,25) per aver considerato errate le risposte date ai quesiti n. 25, 11, 10, 13 della prova della ricorrente (All.4) e, quindi, un punteggio complessivo di 46,75 o altro accertato, da sommarsi al punteggio (max 40 come previsto nel bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, onde essere inserita nella posizione corretta della graduatoria definitiva di merito

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad attribuire alla Sig.ra **LIBERATI FRANCESCA**, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande ai quesiti n. 25, 11, 10 e 13 del Test della ricorrente (Prova LBRFNC90A41L103G) corrispondenti ai quesiti nr. 14, 18, 24 e 26 di cui alla Busta nr. 1 della "**Prova nr. 1 del 17/11/2021**", estratta per la sessione mattutina e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo alla stessa attribuito ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio come ricalcolato, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria della ricorrente in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo

e nelle more CONEDERE IN VAI CAUTELARE ED URGENTE che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta della ricorrente, con specifico riferimento ai quesiti n. 25, 11, 10 e 13 del Test della ricorrente (Prova LBRFNC90A41L103G) corrispondenti ai quesiti nr. 14, 18, 24 e 26 di cui alla Busta nr. 1 della "**Prova nr. 1 del 17/11/2021**", attribuendo per ciascuno il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2) e riassegnando per le stesse il punteggio decurtato per aver considerato la risposta errata (+0,25) e, conseguentemente, un punteggio totale di 46,75, ai fini del corretto inserimento nella *redigenda* graduatoria finale di merito o emetta ogni altro provvedimento ritenuto utile, onde evitare che la stessa sia esclusa dalla graduatoria o collocata in una posizione piovere rispetto a quella dovuta, così perdendo la chance di essere considerata vincitrice del concorso comunque idonea all'assunzione e conseguentemente assunta a tempo indeterminato.

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta della ricorrente, con specifico riferimento ai quesiti 25, 11, 10 e 13 attribuendo per ciascuno il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2) e riassegnando per le stesse il punteggio decurtato per aver considerato la risposta errata (+0,25) e, conseguentemente, **un punteggio totale di 46,75**, ai fini del corretto inserimento nella *redigenda* graduatoria finale di merito o emetta ogni altro provvedimento ritenuto utile, onde evitare che la stessa sia esclusa dalla redigenda graduatoria o collocata in una posizione poziore rispetto a quella dovuta, così perdendo la chance di essere considerata vincitrice del concorso e/o comunque idoneo all'assunzione e, conseguentemente, assunta a tempo indeterminato

FATTO

1. Con deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020, la Asl di Teramo ha indetto la procedura di concorso aggregata per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs - Ruolo Tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17) pubblicando il relativo Bando sul sito aziendale della Asl di Teramo al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/20-Bando-Concorso-OSS-aggregato.pdf>, (all.2) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.13 Speciale (Concorsi) del 07/02/2020 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - concorsi n.48 del 23/06/2020.
2. Con Successivo Diario, pubblicato sulla GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al Link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/21-Diario-prova-scritta-u-OSS.pdf>, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 è stato comunicato ai candidati che "*le prove pratica ed orale previste dal bando di concorso pubblico(...omissis...) saranno sostituite da un'unica prova che si svolgerà presso Fiera Roma via Portuense, nei giorni 16 e 17 novembre 2021*" (All. 5).

Nello stesso Diario è stato precisato che

"La prova unica è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute relativamente a:

elementi di etica e deontologia;

elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero;

elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilitazione e nell'alimentazione;

elementi di primo soccorso;

elementi di metodologia del lavoro;

elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei servizi;

competenze relative all'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona anziana portatrice di handicap e con disturbi mentali.”

3. Sempre nel predetto diario è stato specificato che “*il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica è pari a 60 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova pratica e prova orale) e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 42/60”* e che *la correzione della prova unica avverrà in maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla stessa entro 60 giorni dall'effettuazione della stessa. L'esito della prova unica sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati*”.

4. La prova scritta si è svolta in data 16 e 17/11/2021 ed i candidati sono stati suddivisi in 4 gruppi (turno 1 mattina 16/11/2021 turno 2 pomeriggio 16/11/2021 turno 3 mattina 17/11/2021 turno 4 pomeriggio 17/11/2021), cui sono stati sottoposti 4 questionari differenti, estratti a sorte tra i sei predeterminati dalla commissione (all.ti 3, 6, 7 e 8).

5. La ricorrente ha partecipato alla prova del 17/11/2021 mattina nella quale è stata estratta la Busta n. 1 (all. 3).

6. In data 18 gennaio 2022, è stato pubblicato l'esito della prova che, per la ricorrente, è stata ritenuta “*Non superata*” (all.ti 1 e 4), come dalla stessa verificato sul portale dedicato ConcorsiSmart accedendovi con la identità digitale SPID, essendo state contabilizzate e considerate 20 risposte corrette, 9 errate e 1 non data (all.4), con un punteggio, quindi, di 37,75, inferiore al minimo per ottenere la sufficienza di 42 punti.

7. La commissione ha, infatti, attribuito un punteggio di 2 per ogni risposta corretta, di -0,25 per ogni risposta errata e 0 per ogni risposta non data.

8. Con atto inviato a mezzo mail ai candidati il 24/02/2022 (all. 9), la commissione ha comunicato che, con verbali 11 e 12 del 2 e 22 febbraio 2022 aveva “*stabilito di chiedere alla ditta affidataria del servizio la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per l'impostazione della correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova*” e, preso atto “*del riscontro fornito dalla ditta affidataria in ordine alla richiesta delle fonti per la indicazione della risposta esatta relativamente a nr. 7 quesiti*”, aveva deciso 1) di modificare la risposta da

considerarsi corretta per il quesito 9 della busta 5 ed il quesito 27 della busta 2, estratte rispettivamente per la sessione pomeridiana del 17/11/2021 e per la sessione pomeridiana del 16/11/2021; 2) considerare corrette due risposte su tre per le domande 2 e 7 rispettivamente contenute nella buste 2 e 5; 3) di confermare la correttezza di una risposta data come esatta dalla ditta affidataria della procedura **relativamente al quesito 13 della busta 5;** 4) di modificare la risposta corretta **per il quesito 24 della busta 5;** 5) ed, in ultimo, di dare per corrette tutte le risposte del quesito nr. 8 della busta 1 estratta nella sessione mattutina del 17/11/2021;

9. In data 04/03/2021 è stato pubblicato sul sito aziendale l'esito della prova unica scritta come rettificato <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/22-Esito-post-rielaborazione-OSS.pdf> (all.17) senza che siano state rivalutate e/o comunque essendo state rivalutate in senso sfavorevole alla ricorrente le domande 7,14,17,18 e 26 della busta 1;

10. Tra i quesiti contenuti nella Prova di cui alla Busta 1 (sessione mattutina del 17/11/2021), svolta dalla ricorrente, vi erano più domande e relative risposte ambigue e/o che prevedevano più risposte esatte tra cui quella resa dalla ricorrente. Ci si riferisce, in particolare, alle domande e relative risposte nr. 14, 18, 24 e 26 della prova n. 1 del 17 novembre 2021 (All. 3), corrispondenti alle domande sub 25, 11, 10 e 13 del test sottoposto alla ricorrente (sub All. 4), che la commissione non ha inteso rivalutare e/o modificare.

Gli atti e provvedimenti impugnati devono, quindi, ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi della ricorrente che, come sopra rappresentata e difesa ne domanda l'annullamento per i seguenti motivi.

DIRITTO

Errata formulazione dei quesiti, macroscopico errore, previsione di più risposte esatte per singolo quesito, violazione di legge, in particolare del DPR 487/94 e del DPR 220/2001, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in l. 76/2021, dell'art. 10 di cui al bando di concorso e delle disposizioni contenute nel Diario della prova unica scritta di concorso pubblico. Violazione ed errata applicazione dell'art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa.

Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Disparità di trattamento tra i candidati. Eccesso di potere per travisamento. Illogicità manifesta; contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali.

Tra le domande di cui alla busta 1 e sottoposte alla ricorrente, vi sono i seguenti quesiti:

1 Domanda 26 (13 del compito della ricorrente).

È importante mobilizzare l'utente anziano in poltrona

- a. Per facilitare la circolazione;
- b. Per evitare complicanze respiratorie;
- c. Per facilitare il rifacimento dell'unità di degenza;

La ricorrente ha risolto il quesito flaggando, come risposta esatta, quella di cui alla lettera a) “*Per facilitare la circolazione*”, mentre la commissione ha ritenuto corretta la risposta sub b) “*Per evitare complicanze respiratorie*”. In vero, la risposta resa dalla ricorrente non può considerarsi errata al pari di quella scelta dalla commissione. Infatti, la scienza medica annovera tra gli effetti della immobilizzazione la compromissione del sistema “*cardiovascolare*” (cfr. all. 14 slide n. 19) e considera tra i benefici della immobilizzazione precoce “*migliorare la salute cardiovascolare*” (cfr. All. 14 – slide n. 25).

È stato accertato che “*una delle più temibili complicanze dell'allettamento è la trombosi venosa profonda; essa è una condizione caratterizzata dalla formazione di trombi, ovvero coaguli di sangue adesi alla parete del vaso, che possono staccarsi, andare in circolo e ostruire una vena o arteria*” (cfr. All. 15 Relazione informativa sulla sindrome da immobilizzazione redatta dalla Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste pagg. 6 e 7). Senza dilungarsi ulteriormente, è possibile concludere che la ricorrente si è vista irragionevolmente decurtare il punteggio per aver reso una risposta coerente con le osservazioni della scienza medica sul punto, pertanto la stessa avrebbe dovuto vedersi attribuire + 2 punti in luogo della decurtazione di - 0,25, quindi, per la domanda in discorso, dovrà essere accreditato alla Sig.ra Liberati il punteggio complessivo di + 2,25.

2 Domanda 24 (19 del compito della ricorrente)

Di fronte ad un soggetto che non cammina, con leggera incontinenza e che avverte lo stimolo ad urinare, ad una sua richiesta di essere accompagnato in bagno, bisogna:

- a. Non ascoltarlo;
- b. Incoraggiarlo ad urinare;
- c. accompagnarla sempre in bagno per evitare che perda lo stimolo;

A questo quesito la ricorrente ha fornito la risposta sub b) “*incoraggiarlo ad urinare*”, ma la commissione esaminatrice ha ritenuto errata essa risposta considerando corretta unicamente quella sub c) ossia “*Accompagnarla sempre in bagno, per evitare che perda lo stimolo*”.

Leggendo il quesito e le risposte proposte, non vi è chi non riconosca l'ambiguità dello stesso l'erroneità manifesta e l'illogicità del ragionamento compiuto dalla commissione. Infatti, in primo luogo, è lapalissiano che la risposta considerata corretta sia una *species* del *genus* “*Incoraggiarlo ad urinare*”, che, dunque, erroneamente è stata ritenuta sbagliata; in secondo luogo, è altresì indubbio che la domanda è posta in maniera illogica, errata ed ambigua, dato che si riferisce genericamente ad un “*soggetto che non cammina*”. Va da sé che detto riferimento, senza ulteriori specificazioni, non lascia al candidato la possibilità di comprendere se tale impedimento sia assoluto; conseguentemente il ragionamento condotto dalla ricorrente, mai potrebbe ritenersi erroneo, infatti, a fronte dell'**impossibilità assoluta** di camminare(che giova ribadirlo non è esclusa dal quesito), l'unica attività di ausilio possibile, tesa a stimolare il paziente al compimento delle azioni quotidiane è “*incoraggiarlo ad urinare*” in qualsiasi modo possibile; tanto più che l'atto di incoraggiamento ad urinare non esclude l'accompagnamento. Anche in questo caso, dunque, la scelta della commissione si palesa illogica, irrazionale ed arbitraria ed integra l'eccesso di potere; conseguentemente, alla ricorrente dovrà essere assegnato il punteggio di + 2,25 (2 per risposta esatta + 0,25 decurtate).

3 Domanda 18 (11 del compito della ricorrente).

Il lavaggio delle mani per gli OSS può essere:

- d. sociale ed antisettico;
- e. sociale antisettico e chirurgico;
- f. antisettico e chirurgico;

La Sig.ra Liberati ha risolto il quesito flaggando, come risposta esatta, quella di cui alla lettera b) *sociale antisettico e chirurgico*, mentre la commissione ha ritenuto corretta la risposta sub a) *sociale ed antisettico*. Tuttavia, anche in questo caso, è di indubbia evidenza che la risposta data per esatta dalla commissione non è l'unica che può considerarsi corretta. Infatti, nella prassi ospedaliera è sempre più frequente la presenza dell'OSS in sala operatoria, ove è necessario effettuare il **c.d. lavaggio chirurgico**, come accade spesso nella prassi. Tanto si apprende dai testi didattici per la formazione degli OSS (cfr. “L'operatore Socio Sanitario ...Maggioli editore Curato da Patrizia di Giacomo e Merilena Montalto pag. 351 (all.16) - Rivista on line “Pianeta OSS a cura del Prof. Antonio Montagna <https://www.pianetaoss.it/materiale-area-igienico-sanitaria/637-l-operatore-socio-sanitario-e-il-lavaggio-delle-mani>) ed anche nelle linee guida di talune Aziende Ospedaliere tra cui L’“Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo” che nel documento “*Il lavaggio delle mani Linee guida e procedure operative per la prevenzione delle infezioni ospedaliere*”

(sub all. 15) nel distinguere i tre tipi di lavaggio sociale (pag. 5) antisettico (pag. 9) e chirurgico (o antisettico pre-operatorio) (pag 10) , individua tra i soggetti chiamati ad effettuare quest'ultimo anche gli OSS (pag 10).

Appare, dunque, fuor di dubbio che la risposta fornita dalla Liberati non è errata posto che al quesito non può essere fornita una risposta oggettivamente ed univocamente corretta. La scelta della commissione si palesa, pertanto, illogica ed arbitraria, con il conseguente diritto della ricorrente di vedersi assegnata per la domanda in discorso, un punteggio complessivamente pari a + 2,25 (2 per ogni risposta esatta + 0,25 detratto per aver ritenuto errata essa risposta).

4 Domanda 14 (25 del compito della ricorrente)

Dopo che l'operatore è venuto a contatto con del materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato:

- d. Con prodotto disinfettante;
- e. Con prodotto detergente;
- f. Con acqua e sapone;

La ricorrente ha risolto il quesito barrando, come risposta esatta, quella di cui alla lettera a) “*Con prodotto disinfettante*”, mentre la commissione ha ritenuto corretta la risposta sub c) *Con acqua e sapone*.

In vero, la domanda è posta in maniera ambigua ed inidonea a permettere al candidato di fornire una risposta univocamente corretta. Premesso che il “lavaggio” delle mani implica necessariamente l’uso di acqua, mentre l’igiene delle mani eseguita in assenza di acqua, è definita “frizione” (in questo senso Procedura Aziendale di Igiene delle mani” Asl Teramo delibera 1519/2020 pag 6-7/20 <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/03/Delibera-n.-1519-del-12.10.2020-Igiene-delle-Mani.pdf> -All. 13-) e Manuale Concorso OSS Operatore Socio Sanitario a cura di Patrizia Di Giacomo e Marilena Moranti Maggioli Editore pag. 358 e 359 (all.16)), è di difficile individuazione la risposta da ritenersi corretta, contenendo proprio quella scelta dalla commissione l’indicazione rafforzativa dell’uso dell’acqua.

In vero, non può non ritenersi corretta la risposta resa dalla ricorrente la quale ha scelto, tra le risposte fornite dalla Commissione, quella più rispondente al tenore letterale della domanda che ha fatto riferimento al “*lavaggio delle mani*” dopo che l’operatore “*è venuto a contatto con materiale biologico*”.

Infatti, risulta che il lavaggio antisettico (ovverossia con prodotto disinfettante)¹ deve essere effettuato “*dopo il contatto con materiale biologico*” e ciò secondo quanto stabilito, non solo dalle linee guida dell’OMS del 2009 recanti regole per l’Igiene delle Mani (all.11), ma da quanto si evince dal testo “*Concorso per OSS teoria e test per la formazione professionale ed i concorsi pubblici a Cura di L. Carboni e altri IV Edizione - Edises Edizioni*” pag 527 (all.12), ove è espressamente indicato che il lavaggio antisettico, ovvero con prodotti disinfettanti quali “*clorexidina gluconato 4% e povidone iodio*”, deve essere eseguito proprio “dopo il contatto con materiale biologico”. La stessa ASL teramana, nella *Procedura Aziendale di Igiene delle mani*, indica quale azione raccomandata il lavaggio delle mani con sapone antisettico (ossia disinfettante) cfr. pag. 12 All.10². Allo stesso modo L’“*Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo*” nel documento “*Il lavaggio delle mani Linee guida e procedure operative per la prevenzione delle infezioni ospedaliere*” (sub all. 15) a pag. 9 individua il lavaggio con detergente antisettico delle mani come indicato “*dopo la manipolazione di materiale infetto, secreti o escreti o comunque materiale biologico*”. Vieppiù che, con specifico riferimento all’igiene delle mani, l’OMS nelle linee guida sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria (all.11) ha così chiarito: “*le linee guida CDC/HICPAC pubblicate nel 2002 hanno definito la frizione delle mani con prodotto a base alcolica lo standard per le pratiche di igiene delle mani in ambiente sanitario*” (cfr. pag. 14 file sub all. 11 corrispondente a pag. 10 del libro in esso file contenuto). Dunque, non può considerarsi in alcun modo errata una risposta che è in linea con le linee guida dell’OMS e della stessa ASL resistente.

È di tutta evidenza la illogicità ed arbitrarietà della scelta della commissione di non considerare corretta la risposta data dalla ricorrente, pertanto, anche per la domanda *de qua* andrà attribuito alla stessa il punteggio di + 2,25 (+ 2 previsto per le risposte esatte oltre al riaccreditato del punteggio decurtato di 0,25).

In virtù di quanto sin qui evidenziato, appare indubbia l’illegittimità delle decisioni della commissione, data l’evidente erroneità, illogicità e/o ambiguità dei quesiti posti, che non ha permesso alla candidata di rivenire nelle risposte una sola ed univoca soluzione, che non la hanno

¹ **Disinfezione e antisepsi.** La distinzione tra antisettici e disinfezianti non trova più rigorosa applicazione nella pratica e pertanto, ai termini antisettico e disinfezante non può essere più attribuito un significato sostanzialmente differente. (cfr. pag 499 Concorso per OSS teoria e test per la formazione professionale ed i concorsi pubblici a Cura di L. Carboni e altri IV Edizione - Edises Edizioni) All.12).

² “*Secondo le raccomandazioni OMS, qualora sia disponibile un prodotto a base alcolica, quest’ultimo deve essere utilizzato come prima scelta per l’igiene delle mani nei casi indicati; ma si deve proscrivere dopo aver lavato le mani con un sapone antisettico*” pag. 12 All. 10

messo nella condizione di individuare e scegliere la risposta in maniera certa, ciò concretando, oltre che violazione di legge, eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta e irragionevolezza e disparità di trattamento.

La violazione delle generali norme che regolamentano l'accesso al pubblico impiego di cui agli artr. 3 e 97 Cost., D.Lgs 165/2001, DPR 487/1994, DPR 220/2001 e DL 44/2021 convertito in legge 76/2021, si concreta, quindi, nell'avere inserito tra le risposte più risposte ugualmente corrette, integrando gli estremi della disparità di trattamento tra candidati che, pur scegliendo diverse risposte, hanno fornito quella corretta, violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Infatti, come confermato da autorevole giurisprudenza, il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla **non può che connottarsi per la certezza ed univocità della soluzione** che, quindi, deve essere “*...verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative*” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591 - nello stesso senso anche Cons. Stato sez. III, 16/06/2020, -ud. 28/05/2020, dep. 16/06/2020-, n.3886) con riguardo alla presenza di più risposte esatte), dovendo, diversamente, ritenere illegittimo l'atto con il quale è stata violata la ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare tutti i quesiti relativamente ad una prova concorsuale a risposta multipla. Ove, infatti, il questionario sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent 5986/2008).

Ai fini della dichiarazione di illegittimità dei quesiti per violazione delle regole poste dal D.lgs. 165/2001, non possono non rilevare la possibilità che vi siano risposte alternative e ugualmente esatte, comunque, plausibili ed, in generale, tutte quelle circostanza che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla (In questo senso TAR Abruzzo Sent 546/2017 - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051); del resto, “*non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile d all'art. 97 Cost.*” (Consiglio di Stato sez. V, 17/06/2015, n.3060 - ugualmente più di recente T.A.R. ROMA, (Lazio) Sezione II quater, 25/01/2021 n. 964; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/09/2018, n.2043;).

Con recenti pronunciamenti il Consiglio di Stato ha riaffermato che “*in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili,*

da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubbiamente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820)» (T.A.R. Campania, Sez. V, 19 luglio 2021, 05005); questo, inoltre, perché “nei quesiti a risposta multipla, il candidato deve essere messo in condizioni di poter distinguere le risposte corrette da quelle errate” (T.A.R. Abruzzo L’Aquila SEZ. I, 23/04/2019, N.225).

La previsione di più risposte corrette, inoltre, costituisce eccesso di potere laddove non rispetta il principio di ragionevolezza, infatti, in ossequio a detto principio, sotteso finanche a norme di ragno costituzionale, appare arbitrario, illogico ed irragionevole che i candidati, tra cui la ricorrente, che hanno fornito una risposta al quesito possibile e, quindi, non errata, si siano visti decurtare 0,25 punti, dal punteggio complessivo.

Il fatto che le decurtazioni operate per ciascuno dei summenzionati quesiti e la mancata attribuzione del punteggio corrispondente alla risposta corretta abbiano determinato quale esito della prova della ricorrente “Non Superata”, avendo ella, a causa della stessa, conseguito il punteggio di 37,75, in luogo di 42 sufficiente per il superamento della prova, fa sì che l’illogicità e l’irragionevolezza del comportamento della commissione nelle operazioni di correzione, abbiano falsato la graduatoria e prodotto direttamente un danno in capo all’esponente, che si vedrà ingiustamente esclusa dalla *redigenda* graduatoria finale, perdendo, quindi, la chance di essere dichiarata vincitrice del concorso o collocata ulteriormente in graduatoria, quindi, assunta a tempo indeterminato presso l’Azienda prescelta o altra ASL che ben potrebbe attingere da essa graduatoria in conseguenza e per l’effetto della legge 350/2003 che all’art. 3, comma 61, ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche la possibilità di attingere a graduatorie valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.

In ultimo va ravvisato eccesso di potere, disparità di trattamento e illogicità manifesta in violazione delle norme di cui agli art. 3 e 97 Cost. e D.Lgs 165/2001 e DPR 487/1994, DPR 220/2001 e DL 44/2021 convertito in legge 76/2021, nella decisione della commissione di rivalutare solo

taluni dei quesiti sottoposti ai candidati ed attribuire a questi due risposte corrette. Ci si riferisce al quesito 7 del test 5 ed al quesito 2 del test 2 per i quali la commissione ha ampliato la platea delle risposte corrette (due per ognuna) (all.9). In vero, la decisione di rivalutare solo alcune delle domande, senza prendere in considerazione e/o, comunque, rivalutare i quesiti e le risposte del test 1 oggi impugnati dalla ricorrente senza fornire una motivazione integra gli estremi dell'eccesso di potere e violazione della par conditio tra i candidati.

P.Q.M.

Si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza

IN VIA CAUTELARE sospendere gli atti impugnati e ogni precedente o ulteriore atto adottato dalla commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, nella parte in cui arrecano danno alla ricorrente e relativamente alla esclusione della ricorrente dalla *redigenda* graduatoria finale di merito e/o adottare i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni per consentire alla ricorrente di essere proclamata vincitrice del concorso e/o inserita nella posizione corretta della *redigenda* graduatoria definitiva di merito, ai fini dell'assunzione.

NEL MERITO Accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati per quanto di interesse della ricorrente e, quindi, riconoscere il diritto della stessa a vedersi considerata “*Superata*” con punteggio 46,75 o altro accertato, la prova unica scritta del Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs - Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSSL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (**CODICE CONCORSO C17**), per effetto dell'attribuzione del punteggio conseguente alla risposta corretta (+ 2) e del riaccordo del punteggio decurtato (+ 0,25) per i quesiti n. 25, 11, 10, 13 della prova della ricorrente, da sommarsi al punteggio (max 40 come previsto nel bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, onde essere inserita nella posizione corretta della graduatoria definitiva di merito, conseguentemente, condannare l'amministrazione resistente ad attribuire alla Sig.ra **LIBERATI FRANCESCA**, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande n. 25, 11, 10 e 13 del Test della ricorrente (Prova LBRFNC90A41L103G), corrispondenti a quelle nr. nr. 14, 18, 24 e 26 di cui alla Busta nr. 1 della “**Prova nr. 1 del 17/11/2021**”, estratta per la sessione mattutina o a quelle tra esse ritenute non correttamente formulate e/o considerate dalla commissione e, quindi, alla rideterminazione del punteggio complessivo alla stessa attribuito in **46,75/60 o altro accertato** ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà

dall'attribuzione del punteggio come ricalcolato, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*.

Condannare, altresì, l'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria della stessa in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Ai sensi e per gli effetti del TU Spese di Giustizia 115/2002, si dichiara che il presente ricorso sconta un C.U. pari ad € 325,00.

Teramo, lì 07 marzo 2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso ed evidenziano la sussistenza del *fumus boni juris*. Il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita della fondamentale occasione di vedersi vincitrice o, comunque, collocata nella corretta posizione della graduatoria finale del concorso che ben potrebbe essere tempestivamente attinta da altre Aziende Sanitarie ai sensi della Legge 350/2003 ai fini assunzionali.

Appare innegabile anche la sussistenza del *periculum in mora*, ciò fondando i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e la concessione del provvedimento cautelare richiesto. Infatti, sul Diario della prova pubblicato sulla GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al Link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/21-Diario-prova-scrittatura-OSS.pdf> è indicato che “*la correzione della prova unica avverrà in maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa*”. Essendo stato pubblicato in data 01/03/2021 l'esito della prova suppletiva tenutasi per i concorrenti affetti da COVID (all.18 link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/ESITO-SUPPLETIVA-OSS.pdf>) , ed il 04/03/2021 l'Esito rielaborato della prova <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/22-Esito-post-rielaborazione-OSS.pdf>, la pubblicazione della graduatoria è imminente.

Pertanto è estremamente necessario evitare che la ricorrente non sia messa nella condizione di vedersi dichiarata vincitrice del concorso e/o correttamente inserita nella graduatoria definitiva di merito, perdendo così l'opportunità di essere assunta a tempo indeterminato presso la Asl di Teramo o altra Asl utilizzatrice della graduatoria ai sensi della legge 350/2003.

Infatti è indubbio che l'approvazione della graduatoria senza l'inserimento della ricorrente, sarebbe tale da pregiudicare in modo grave e irreparabile la possibilità stabilizzare definitivamente la propria vita professionale, possibilità inscindibilmente legata alla pianificazione e realizzazione dei propri progetti ed aspirazioni di vita, tutti aspetti non suscettibili di ottenere un ristoro economico una volta pregiudicati.

Per quanto dedotto, i sottoscritti avv. Mira De Zolt e Simona Mazzilli,

FANNO ISTANZA ex artt. 55 e 56 c.p.a. AFFINCHE'

L'Ecc.mo Presidente del TAR Abruzzo, con provvedimento reso inaudita altera parte e comunque il Tribunale con Ordinanza Collegiale alla prima udienza Camerale utile, voglia disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito nella posizione corretta conseguente all'attribuzione del punteggio di 46,75/60 per la prova unica scritta.

Voglia, in ogni caso, Codesto Ecc.mo TAR far luogo alla sospensione della efficacia degli atti impugnati e di ogni precedente o ulteriore atto adottato dalla commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, nella parte in cui arrecano danno alla ricorrente e relativamente all'esclusione della stessa dalla *redigenda* graduatoria, adottando, in ogni caso, i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni per consentire alla ricorrente di essere considerata vincitrice del concorso e, comunque, di essere inserita nella posizione corretta della *redigenda* graduatoria definitiva di merito.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle domande cautelari.

Si allegano i seguenti documenti

- 0) FOLIARIO
- 1) ESITO PROVA SCRITTA;
- 2) BANDO DI CONCORSO;
- 3) PROVA ESTRATTA N. 1 DEL 17/11/2021;
- 4) PROVA SOSTENUTA DALLA RICORRENTE;
- 5) DIARIO PROVA UNICA SCRITTA;
- 6) PROVA N. 2 DEL 17/11/2020

- 7) PROVA N. 3
- 8) PROVA N. 5
- 9) COMUNICAZIONE RETTIFICA VALUTAZIONE ESITI PROVA;
- 10) DELIBERA ASL TERAMO -N.-1519-DEL-12.10.2020-IGIENE-DELLE-MANI;
- 11) LINEE GIUDA DELL'OMS DEL 2009 RECANTI REGOLE PER L'IGIENE DELLE MANI;
- 12) ESTRATTO DAL TESTO CONCORSO PER OSS TEORIA E TEST PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED I CONCORSO PUBBLICI A CURA DI L. CARBONI E ATRI IV EDIZIONE - EDISES EDIZIONI;
- 13) ACCORDO DELA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, CHE HA ISTITUITO E DEFINITO LA FIGURA DELL'O.S.S. COMPLETO DI ALLEGATI;
- 14) PNEUMOTRIESTE;
- 15) LINEE GUIDA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO;
- 16) L'OPERATORE SOCIO SANITARIO ED. MAGGIOLI;
- 17) ESITO RETTIFICATO DELLA PROVA UNICA SCRITTA;
- 18) ESITO DELLA PROVA SPPLEMENTIVA TENUTASI PER I CONCORRENTI AFFETTI DA COVID.

Con riserva di motivi aggiunti. Salvezze illimitate.

Teramo, lì 07/03/2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

ISTANZA DI NOTIFICAZONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.a. ad un controinteressato individuato nella Sig.ra Paola Preannunzi, che ha visto superata la prova unica scritta ottenendo un punteggio superiore a quello della ricorrente, ad ogni buon fine, si richiede fin da ora a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo, qualora lo ritenesse necessario ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, tenendo conto sia della oggettiva impossibilità e difficoltà nel reperire i nominativi dei controinteressati sia per la numerosità degli stessi, di autorizzare la ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso sul sito Istituzionale della Asl di Teramo.

Teramo, lì 07/03/2021

Avvocato Mira De Zolt

Avvocato Simona Mazzilli

Avv.Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

Attestazione di conformità

Ai fini della notifica del sovrascritto ricorso si attesta che la presente copia è conforme all'originale nativo digitale notificato alla parte residente e depositato presso la Cancelleria del TAR Abruzzo.

Teramo, lì 07/03/2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli